

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE

Art. 1 – Finalità

In conformità alle disposizioni in materia di tirocinio, ai sensi dell'accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 24 gennaio 2013, e della successiva DGR 1324/2013 della Regione del Veneto, l'Università degli Studi di Padova (in seguito Università), promuove e sostiene:

- le attività di tirocinio formativo e di orientamento
- le attività di tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo.

Si tratta di attività finalizzate alla scelta professionale e alla conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Art. 2 – Definizioni

Il tirocinio è un'esperienza formativa e lavorativa temporanea, non costituente rapporto di lavoro, presso un datore di lavoro allo scopo di agevolare le scelte professionali e lavorative mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- Tirocinio formativo e di orientamento: tirocinio avviato entro 12 mesi dal conseguimento di un titolo di laurea, di laurea magistrale o di dottorato di ricerca conseguito presso l'Università e finalizzato ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità nella fase di transizione dalla scuola al lavoro mediante una formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- Tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo: tirocinio riservato a laureati dell'Università finalizzato ad agevolare l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori disoccupati, inoccupati, sospesi in regime di cassa integrazione sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali e/o appartenenti a specifiche categorie di soggetti;
- Tirocinante: neolaureato o neodottore di ricerca entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio universitario presso l'Università nel caso di tirocini formativi e di orientamento; laureato oltre i 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio universitario presso l'Università in condizione di disoccupazione o di inoccupazione o di cassa integrazione nel caso di tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo;
- Soggetto promotore: Università, ovvero il soggetto che promuove l'esperienza di tirocinio controllandone i contenuti e lo svolgimento, assumendo così la responsabilità della qualità e della regolarità dell'iniziativa.
- Tutore Universitario: docente individuato dal tirocinante con il compito di definire le condizioni organizzative e didattiche utili all'apprendimento, di monitorare il percorso formativo di tirocinio, nonché di garantire il processo di attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dal tirocinante.
- Soggetto ospitante: datore di lavoro, pubblico o privato, libero professionista o piccolo imprenditore, presso il quale si svolge il tirocinio;
- Tutor aziendale: personale interno del soggetto ospitante, con competenze professionali in

grado di garantire il buon esito dell'inserimento del tirocinante, di promuovere l'acquisizione degli apprendimenti secondo le previsioni del progetto formativo, di accompagnare e supervisionare il percorso formativo del tirocinante, di aggiornare la documentazione relativa al tirocinio.

Art. 3- Stipula e gestione delle convenzioni quadro

Il tirocinio viene regolato da apposita convenzione quadro stipulata tra l'Università e il legale rappresentante del soggetto ospitante. Mediante la stipula della convenzione quadro il soggetto promotore e il soggetto ospitante si impegnano a rispettare gli obblighi previsti a loro carico.

Art. 4 – Progetti formativi e di orientamento

Il tirocinio viene svolto sulla base di apposito progetto formativo individuale sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante.

Art. 5 Durata del tirocinio

La durata massima è di 6 mesi, proroghe comprese, fatta eccezione per i tirocini formativi e di orientamento e per i tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo con ex studenti disabili la cui durata massima è di 18 mesi proroghe comprese.

Il tirocinio è sospeso in caso di astensione obbligatoria per maternità, nonché di lunga assenza per infortunio o malattia, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Ciascun tirocinante può svolgere un unico tirocinio presso lo stesso soggetto ospitante, indipendentemente dal profilo professionale, dal progetto formativo individuale e dalla collocazione temporale del tirocinio.

Art. 6- Copertura assicurativa

Per i tirocini formativi e di orientamento l'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Per i tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo il soggetto ospitante assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), e il soggetto promotore assicura il tirocinante presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi.

Per entrambe le tipologie di tirocinio il tirocinante, previo rimborso all'Università del premio assicurativo, beneficerà della copertura assicurativa contro gli infortuni prevista dalla polizza studenti dell'Università. Le coperture assicurative riguardano anche attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede del tirocinio e rientranti nel progetto formativo e di orientamento, previa comunicazione scritta all'Università da parte del soggetto ospitante.

Art. 7 – Formazione

Ai sensi del D.lgs 81/2008 e dell'accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 luglio 2012, l'Università, in qualità di soggetto promotore, fornisce al tirocinante la formazione generale di 4 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Al soggetto ospitante spetta l'obbligo di erogare la formazione specifica, in relazione al tipo di attività assegnata al tirocinante e al conseguente tipo di rischio che questa comporta.

Art. 8 – Indennità e facilitazioni previste

Il soggetto ospitante è obbligato ad erogare al tirocinante un'indennità di partecipazione nel rispetto dei minimi indicati dalle singole normative regionali. Sono facoltative le altre facilitazioni (mensa aziendale, trasporti, ecc.).

Art. 9 – Procedura di attivazione tirocini

La procedura informatica attivata dal Servizio Stage e Career Service dell'Università consente ai soggetti ospitanti di pubblicare le proprie offerte di tirocinio e ai tirocinanti di inserire le proprie candidature. La ricerca del tirocinio da parte dei tirocinanti può avvenire mediante la consultazione della vetrina delle offerte di tirocinio disponibile sul sito dell'Università o mediante contatti diretti con il soggetto ospitante. L'attivazione del tirocinio avviene secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del presente Regolamento.

Art. 10 – Monitoraggio e valutazione

Al termine del tirocinio, ai fini del controllo e del monitoraggio dell'esperienza svolta, il tutor aziendale e il tirocinante sono tenuti a compilare un questionario di valutazione online.

Art. 11 – Attestazione delle competenze

Al termine del tirocinio il soggetto promotore, anche sulla base delle valutazioni del soggetto ospitante, rilascia al tirocinante un documento di attestazione dei risultati, specificando le competenze eventualmente acquisite.

Art. 12 – Tirocini interni

Il tirocinio può essere svolto anche presso Strutture dell'Università. L'attivazione del tirocinio avverrà secondo la procedura di cui all'art. 9 del presente Regolamento, con l'esclusione della stipula della Convenzione quadro.

Il premio INAIL viene determinato in base alle giornate di effettiva presenza risultanti da apposito registro presenze.

L'erogazione dell'indennità di partecipazione e del premio INAIL dovrà essere garantita dalla struttura ospitante, la quale per coprire la spesa, potrà utilizzare finanziamenti che prevedano la copertura di questo tipo di spese e/o economie di bilancio a condizione che queste ultime provengano da entrate proprie.

Art. 13 - Comunicazioni obbligatorie

Come previsto dall'art 9-bis, comma 2, Decreto Legge 510/1996 convertito in Legge 608/1996 e successive modificazioni e integrazioni:

- l'Università, in qualità di soggetto promotore, adempie agli obblighi di comunicazione del progetto formativo individuale, anche nei confronti delle organizzazioni sindacali e della Direzione Provinciale del Lavoro, mediante invio telematico della comunicazione alla Regione del Veneto;
- il soggetto ospitante o la Struttura dell'Università in caso di tirocini interni deve effettuare per via telematica la comunicazione di avvio del tirocinio.

Art 14 – Tirocini fuori regione

Il tirocinio può essere svolto anche fuori dalla Regione del Veneto. In questo caso si deve fare riferimento alla normativa della Regione presso cui si svolge il tirocinio, sia per quanto riguarda la documentazione di avvio (progetto formativo individuale e convenzione) sia per quanto riguarda le comunicazioni obbligatorie.

In assenza di specifica normativa regionale si dovrà fare riferimento alla normativa nazionale.

Art 15 – Disabili

Il presente Regolamento non si applica ai tirocini a favore di disabili, iscritti nell'elenco provinciale e avviati in applicazione delle convenzioni di cui all'art. 11 della Legge 68/1999.

Art. 16 – Servizio di riferimento

Gli adempimenti di cui agli artt. 3 e 4, sono attuati dal Servizio Stage e Career Service.

All'inizio dell'attività di tirocinio interno di cui all'art. 12, copia del progetto formativo individuale viene trasmessa dal Servizio Stage e Career Service al Servizio coordinamento fiscale ed IVA.

Art. 17- Decorrenza del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di approvazione del decreto